Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2607

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDICA, CARLINO, LI GOTTI, GIAMBRONE e BUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011

Modifica all'articolo 577 del codice penale in materia di circostanze aggravanti per delitti contro la vita e l'incolumità personale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'integrazione che il presente disegno di legge propone di apportare all'articolo 577 del codice penale in materia di circostanze aggravanti, raccoglie le richieste dei parenti delle numerose vittime del delitto di cui all'articolo 575, qualora sia commesso in presenza di situazioni soggettive che, attualmente, non sono comprese tra le aggravanti specifiche di cui al citato articolo 577, direttamente connesse ai rapporti di famiglia. L'omicidio non solo rappresenta la massima offesa alla vita umana, ma, quando è commesso ai danni dell'*ex* coniuge o della persona che sia stata legata da relazione affettiva all'autore del fatto, offende anche la sensibilità di chiunque abbia a cuore, non solo il valore dell'individuo, ma anche quello altrettanto rilevante della famiglia. Sono troppe le persone, soprattutto donne, vittime della violenza di «*ex*» respinti e rifiutati, che solo per questo si ritengono legittimati a ledere l'incolumità fisica dell'*ex partner* o addirittura a ucciderlo. Si tratta di una realtà spesso nascosta, silenziosa, ma di rilevante allarme sociale. La recente legge sul cosiddetto *stalking* (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) ha rappresentato un momento fondamentale per attirare l'attenzione su questo grave fenomeno. Ma non basta. Tale decreto-legge ha, infatti, introdotto nel codice penale l'articolo 612-*bis* che al secondo comma prevede un aumento di pena se l'atto persecutorio è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla persona offesa da relazione affettiva. Occorre pertanto adeguare la formulazione dell'articolo 577, tanto più alla luce della maggior gravità del reato in questione, a quanto previsto dal novellato articolo 612-*bis*, che ha inserito una nuova tipologia, non strettamente endofamiliare, di soggetti tutelabili. Il presente disegno di legge è pertanto volto ad introdurre una ulteriore aggravante oltre a quelle esistenti, applicabile non solo quando la vittima sia coniuge o comunque parente dell'assassino, ma anche quando quest'ultima sia il coniuge legalmente separato o divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva all'autore del reato. Si tratta di una modifica significativa che, evitando disarmonie nel codice, estende i propri effetti anche ad ulteriori fattispecie.

L'articolo 585 del codice penale, in tema di aggravanti nell'ipotesi di lesioni, richiama, infatti, anche la norma oggetto del presente disegno di legge. Diventa quindi più severa la pena, non solo in caso di omicidio, ma anche nell'ipotesi di lesioni. L'aggravio della pena, quindi, non solo è giustificato, ma pare doveroso per una più forte tutela della vita e del suo manifestarsi in modo fondamentale in quella che è la prima cellula sociale, appunto la famiglia. La norma altresì è da intendersi a maggior tutela della sicurezza sociale e della collettività. Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 577 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, contro una persona che sia stata legata da relazione affettiva, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».

€ 1,00